

ECOCIDIO

LA GENESI DI UN NUOVO CRIMINE INTERNAZIONALE?



Nozioni di Diritto internazionale penale

Sommario

- **Introduzione**
- **L'evoluzione della nozione di «ecocidio» e i tentativi di codificazione**
- **Lo Statuto della CPI e la proposta di modifica**
- **La posizione degli Stati**
- **Osservazioni conclusive**

Introduzione

Il termine è stato ideato nel 1970 da Arthur W. Galston, un biologo americano.

greco *oikos*,
casa

+

latino *caedere*,
demolire o uccidere

Convention on the Prohibition of Military or any other Hostile Use of Environmental Modification Techniques (ENMOD), 1970

ARTICLE I

1. Each State Party to this Convention undertakes not to engage in military or any other hostile use of environmental modification techniques having widespread, long-lasting or severe effects as the means of destruction, damage or injury to any other State Party.

2. Each State Party to this Convention undertakes not to assist, encourage or induce any State, group of States or international organization to engage in activities contrary to the provisions of paragraph 1 of this article.

ARTICLE II

As used in article I, the term “environmental modification techniques” refers to any technique for changing—through the deliberate manipulation of natural processes—the dynamics, composition or structure of the Earth, including its biota, lithosphere, hydrosphere and atmosphere, or of outer space.

. ---

ARTICLE IV

Each State Party to this Convention undertakes to take any measures it considers necessary in accordance with its constitutional processes to prohibit and prevent any activity in violation of the provisions of the Convention anywhere under its jurisdiction or control.



reato di diritto interno

Gli effetti della guerra sull'ambiente

Nel 1972, alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, il primo ministro svedese Olof Palme evocò l'idea di **ecocidio come crimine internazionale**, accusando di esso il governo statunitense per l'uso, durante la guerra in Vietnam, dell'agente arancio, un defoliante costituito da due diversi erbicidi e contenente diossina, con il fine di defogliare le foreste e far appassire i raccolti nel breve termine e rendere sterili vaste aree del paese nel medio-lungo termine.



L'evoluzione della nozione di “ecocidio” e i tentativi di codificazione

Nel 1973, Richard A. Falk, professore americano della Princeton University, propone la conclusione di una **Convenzione sul Crimine di Ecocidio**, sul modello di quella del genocidio.

Richard A. Falk, *Environmental Warfare and Ecocide—Facts, Appraisal and Proposals* (1973) 9 *Revue Belge de Droit International*, 1 annex at 21-24 (A Proposed International Convention on the Crime of Ecocide).

Article II

In the present Convention, ecocide means any of the following acts committed with intent to disrupt or destroy, in whole or in part, a human ecosystem :

- a) The use of weapons of mass destruction, whether nuclear, bacteriological, chemical, or other;
- b) The use of chemical herbicides to defoliate and deforest natural forests for military purposes;
- c) The use of bombs and artillery in such quantity, density, or size as to impair the quality of soil or the enhance the prospect of diseases dangerous to human beings, animals, or crops;
- d) The use of bulldozing equipment to destroy large tracts of forest or cropland for military purposes;
- e) The use of techniques designed to increase or decrease rainfall or otherwise modify weather as a weapon of war;
- f) The forcible removal of human beings or animals from their habitual places of habitation to expedite the pursuit of military or industrial objectives.

A vertical yellow bar on the left side of the slide, with a horizontal yellow bar at the top left corner.

Nel 1985, il Relatore speciale Benjamin Whitaker propose l'inclusione dell'“**ecocidio**” **nella definizione di “genocidio”**, descrivendolo come:

- *“adverse alterations, often irreparable, to the environment - for example through nuclear explosions, chemical weapons, serious pollution and acid rain, or destruction of the rain forest - which threaten the existence of entire populations, whether deliberately or with criminal negligence”.*

Commissione di diritto internazionale, *Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind*
(adottato in prima lettura nel 1991):

- ***Art. 26 (Wilful and severe damage to the environment)*** - “An individual who wilfully causes or orders the causing of widespread, long-term and severe damage to the natural environment shall, on conviction thereof, be sentenced ...”

La novità di questa formulazione è che per la prima volta i gravi danni all’ambiente («ecocidio») sono dichiarati perseguibili sia per condotte illecite tenute in tempo di guerra che in tempo di pace.



La formulazione verrà rimossa in una fase successiva a causa dell’opposizione di alcuni Stati, in particolare Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti.

Lo Statuto della CPI e la proposta di modifica

Art. 8(2)(b)(iv) Statuto della CPI – danno ambientale come crimine di guerra:

“il lanciare intenzionalmente un attacco con la consapevolezza che esso causerà [...] un danno esteso, duraturo e grave all’ambiente naturale manifestamente sproporzionato rispetto ai concreti e diretti vantaggi militari previsti ”.



Nota:

- **sia l'intenzione che la conoscenza del risultato devono essere provati,**
- **il danno all'ambiente naturale deve essere chiaramente eccessivo in relazione al vantaggio militare previsto;** ciò richiede una considerazione del principio di proporzionalità del diritto umanitario internazionale in cui si deve trovare un equilibrio tra il vantaggio militare previsto e il danno all'ambiente naturale come oggetto civile (a meno che un elemento dell'ambiente, come una foresta, sia considerato un obiettivo militare), di conseguenza potrebbe rivelarsi molto difficile dimostrare che i tre criteri richiesti di "danno diffuso, a lungo termine e grave" siano effettivamente soddisfatti.



La contestazione della condotta illecita è abbastanza difficile da provare.

L'ambito di applicazione della citata norma è limitato ai soli conflitti di carattere internazionale.

- L'art. 8 non garantisce espressamente alcuna tutela dell'ambiente relativamente ai **conflitti interni**, ma è possibile individuare soltanto una tutela indiretta ed alquanto debole in tali contesti da altre norme dello Statuto già in vigore, in particolare:
 - **Art. 8(2)(e):**
 - **(v)**, saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto;
 - **(viii)**, disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;
 - **(xii)**, distruggere o confiscare beni dell'avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto;
 - **(xiii)**, utilizzare veleno o armi velenose;
 - **(xiv)**, utilizzare gas asfissianti, gas tossici o gas simili nonché tutti i liquidi, le materie o i procedimenti analoghi.

- Nel 2016, l'Ufficio del Procuratore della CPI (*Policy paper on case selection and prioritisation*) ha affermato che: «The impact of the crimes may be assessed in light of, *inter alia*, the increased vulnerability of victims, the terror subsequently instilled, or the social, economic and environmental damage inflicted on the affected communities. In this context, the Office will give particular consideration to prosecuting Rome Statute crimes that are committed by means of, or that result in, *inter alia*, the destruction of the environment, the illegal exploitation of natural resources or the illegal dispossession of land”.




**L'apertura della CPI verso la tutela ambientale purtroppo
è rimasta ancora sul piano teorico della *policy*:**

- Due comunicazioni riguardanti rispettivamente l'accaparramento di terre (o *land grabbing*) in Cambogia e lo sfruttamento delle risorse naturali del Lago Agrio della Amazzonia ecuadoriana non hanno portato ad indagini preliminari.
- Nel caso *Ntaganda* il capo d'accusa avente a che vedere con lo sfruttamento illegale di risorse naturali è stato stralciato.

- Nelo stesso documento, l'Ufficio del Procuratore della CPI ha annunciato che, in applicazione dell'art. 93, par. 10, Statuto, *“The Office will also seek to cooperate and provide assistance to States, upon request, with respect to conduct which constitutes a serious crime under national law, such as the **illegal exploitation of natural resources**, arms trafficking, human trafficking, terrorism, financial crimes, **land grabbing** or the **destruction of the environment**.”*

- **2019, Assemblea degli Stati Parte della CPI:** Vanuatu e le Maldive hanno invitato a tenere in «seria considerazione» la criminalizzazione dei danni di massa e la distruzione degli ecosistemi attraverso la creazione di una figura criminosa autonoma
- **2021, richiesta di investigazione da parte della CPI contro il Presidente del Brasile Bolsonaro** per la commissione di «**crimini contro l'umanità**» tramite politiche di governo messe in atto a danno dell'ecosistema della foresta pluviale e delle popolazioni indigene in Brasile.

Guerra Russia-Ucraina: distruzione della Diga di Nova Kakhovka



Proposta di emendamenti allo Statuto della CPI formulate dall'*Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide* (giugno 2021)

A. Aggiunta nel Preambolo del paragrafo 2 bis

«Preoccupati che l'ambiente sia quotidianamente minacciato da una grave distruzione e deterioramento, mettendo in grave pericolo i sistemi naturali e umani in tutto il mondo,»

- Commentary: “The formulation ‘the environment is daily threatened’ is based on the phrase used by the International Court of Justice in its Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, dated 8 July 1996. The Court here recognised that ‘the environment is under daily threat’ and affirmed that ‘environment is not an abstraction but represents the living space, the quality of life and the very health of human beings, including generations unborn’ and further confirmed that that ‘the general obligation of States’ to ensure protection of the environment forms a part of the corpus of international law.”

B. Aggiunta dell'articolo 5(1)

(e) il crimine di ecicidio.

C. Aggiunta dell'Articolo 8 ter
Articolo 8 ter
Ecocidio

1. Ai fini del presente Statuto, **per «ecocidio» si intendono gli atti illegali (*unlawful acts*) o sconsiderati (*wanton acts*) commessi con la consapevolezza che esiste una sostanziale probabilità che tali atti causino danni gravi e diffusi o a lungo termine all'ambiente**
2. Ai fini del paragrafo 1:
 - a. «**sconsiderato**» significa l'incauto disinteresse per un danno che sarebbe chiaramente eccessivo rispetto ai benefici sociali ed economici previsti;
 - b. «**grave**» significa danno che comporta cambiamenti negativi molto gravi, perturbazioni o danni a qualsiasi elemento dell'ambiente, compresi gravi impatti sulla vita umana o sulle risorse naturali, culturali o economiche;
 - c. «**diffuso**» significa un danno che si estende oltre un'area geografica limitata, che attraversa i confini dello stato, o che è subito da un intero ecosistema o specie o da un gran numero di esseri umani;
 - d. «**a lungo termine**» significa un danno che è irreversibile o che non può essere riparato attraverso il recupero naturale entro un periodo di tempo ragionevole;
 - e. «**ambiente**» significa la terra, la sua biosfera, criosfera, litosfera, idrosfera e atmosfera, così come lo spazio esterno.

Procedura di emendamento dello Statuto della CPI



- L'adozione di un emendamento esige, qualora non sia possibile pervenire ad un consenso, una maggioranza di due terzi di Stati parti.
- Un emendamento entra in vigore nei confronti di tutti gli Stati parti un anno dopo che sette ottavi di tali Stati hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di accettazione presso il Segretario generale ONU.
- Ogni Stato parte che non ha accettato l'emendamento può recedere dallo Statuto con effetto immediato,

L'elemento materiale (actus reus) dell'ecicidio

Gli atti rientranti nell'ambito di applicazione della norma non sono specificati.

Tuttavia, tali atti – atti illegali o sconsiderati – devono causare danni gravi e diffusi o a lungo termine all'ambiente.

Esempi possibili:

- distruzione di un habitat
- inquinamento massiccio di terra, mare o atmosfera
- agricoltura irresponsabile
- smaltimento illecito di rifiuti
- rilascio di materiale radioattivo nell'ambiente
- cambiamento climatico
- appropriazione di terre indigene
- pesca eccessiva ...

L'elemento psicologico (*mens rea*) dell'ecocidio

- **Art. 30 Statuto CPI:** «1. Salvo diversa disposizione, una persona non è penalmente responsabile e può essere punita per un crimine di competenza della Corte solo se l'elemento materiale è accompagnato da **intenzione e consapevolezza**».
- Il Panel suggerisce per l'ecocidio il **dolo eventuale (*recklessness o dolus eventualis*)**, che richiede la consapevolezza di una sostanziale probabilità di danni gravi e diffusi o a lungo termine.



Un elemento psicologico del reato è di gravità intermedia tra *intention* e *negligence*!

Questa *mens rea* sarebbe sufficientemente onerosa da garantire che solo le persone con una significativa colpevolezza per gravi danni all'ambiente saranno ritenute responsabili.

La posizione degli Stati

a) Paesi che già riconoscono l'ecocidio come crimine ordinario:

- Russia – Art. 358: «*Massive destruction of the animal or plant kingdoms, contamination of the atmosphere or water resources, and also commission of other actions capable of causing an ecological catastrophe, shall be punishable by deprivation of liberty for a term of 12 to 20 years.*»
- Kazakhstan – Art. 161
- Kyrgyzstan – Art. 374
- Tajikistan – Art. 400
- Georgia – Art. 409
- Bielorussia – Art. 131
- Ucraina – Art. 441
- Moldova – Art. 136
- Armenia – Art. 394

Francia:

Proposition de loi n° 2353 portant reconnaissance du crime d'écocide

- Art. 413-15. – *Constitue un écocide toute action concertée et délibérée tendant à causer directement des dommages étendus, irréversibles et irréparables à un écosystème, commise en connaissance des conséquences qui allaient en résulter et qui ne pouvaient être ignorées.*



- Imprescrittibilità dell'ecicidio al pari dei crimini di genocidio e dei crimini contro l'umanità
- Giurisdizione penale universale

Elementi del crimine:

- ci deve essere un'azione concertata volta alla distruzione totale o parziale di un ecosistema, **in tempo di pace come in tempo di guerra.**
- il requisito dell'**azione concertata** implica che l'ecicidio non può essere commesso da un individuo isolato.
- il **concetto di ecosistema**, già incorporato nell'art. 1247 del Codice Civile, si riferisce a ciò che i biologi definiscono come la combinazione dinamica tra un ambiente naturale (biotopo) e gli esseri viventi che lo abitano.
- **Elemento materiale:** questa azione concertata deve avere l'effetto di causare un danno diffuso, non solo ad impatto locale. Deve anche esserci l'impossibilità di riparare a posteriori i danni direttamente causati agli ecosistemi o di prevenire un processo che li alteri in modo duraturo.

Italia:
Progetto di Codice dei Crimini internazionali (2022)

Crimine di guerra

Articolo 55 (*Danni collaterali eccessivi*)

- «Chiunque pone in essere un attacco nella consapevolezza che esso causerà come effetto collaterale morti o feriti tra i civili o danni a beni di carattere civile ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale, sproporzionati rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti, è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni».

b) Paesi che già riconoscono l'ecocidio come crimine internazionale:

- Vietnam (1990), il cui Codice penale del 2015 afferma all'art. 422, co. 1, quanto segue:
*«Any person who, **whether in peacetime or wartime**, commits genocide against population of an area, destroys sources of living, cultural or spiritual life of a nation or sovereign territory, upsets the foundation of a society in order to sabotage it, or commits other acts of genocide, or **destroys of the environment** shall face a penalty of 10 - 20 years' imprisonment, life imprisonment, or death».*
- Cile (agosto 2021), il Parlamento ha adottato una risoluzione con cui impegna il governo a sostenere l'introduzione del nuovo crimine nello Statuto della CPI e ha lanciato una iniziativa legislativa per introdurre il crimine nel diritto interno

Protocollo sugli emendamenti al Protocollo relativo allo Statuto della Corte africana di giustizia e dei diritti umani e dei popoli del 2014 (non ancora in vigore):

- Art. 28 L: Traffico di rifiuti pericolosi
- Art. 28 L *bis*: Sfruttamento illecito delle risorse naturali

c) Posizione dell'UE:

- *Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2021 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia – relazione annuale 2019:* «12. sottolinea che la biodiversità e i diritti umani sono interconnessi e interdipendenti e ricorda gli obblighi degli Stati in materia di diritti umani intesi a tutelare la biodiversità dalla quale tali diritti dipendono, tra l'altro fornendo ai cittadini la possibilità di partecipare alle decisioni che riguardano la biodiversità e predisponendo mezzi di ricorso effettivi nei casi di perdita e degrado della biodiversità; esprime sostegno agli sforzi normativi incipienti a livello internazionale in relazione ai reati ambientali; incoraggia a tale riguardo l'UE e gli Stati membri a **promuovere il riconoscimento dell'ecocidio quale crimine internazionale ai sensi dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI);»**
- *Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 sulla responsabilità delle imprese per i danni ambientali:* «12. prende atto del crescente impegno da parte degli Stati membri ad adoperarsi per il riconoscimento dell'ecocidio a livello nazionale e internazionale; **chiede alla Commissione di esaminare la pertinenza dell'ecocidio per il diritto e la diplomazia dell'UE;**»

Possibile introduzione del reato di ecocidio nel diritto UE:

Art. 83, par. 1, TFUE

«Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire **norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni** in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.

In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo».

Considerazioni conclusive

Recupero del c.d. «spirito di Norimberga»

Necessità della condivisione di un **valore universale** quale quello della **tutela della sicurezza del pianeta** che *sancisca* la presa di coscienza dell'interdipendenza tra Uomo e Natura e *dichiari* l'urgenza della lotta al cambiamento climatico come base per la qualificazione dell'«ecocidio» come crimine internazionale.



L'assenza di un tale valore universale lascia aperte una serie di questioni!

- **Qualificazione dell'ecicidio:** come reato di evento (attuali crimini internazionali) o reato di pericolo presunto o concreto?

Reato di evento:

È per definizione un reato di danno, perché si punisce la conseguenza, il verificarsi dell'evento lesivo che realizza un danno al bene giuridico.

Reato di pericolo presunto:

il giudizio di pericolosità è fatto in via preventiva dal legislatore in relazione a un determinato comportamento antiggiuridico. Il pericolo rappresenta il motivo dell'incriminazione, ma non un elemento costitutivo del reato.

Reato di pericolo concreto: il bene tutelato viene effettivamente messo a rischio dalla condotta dell'agente.

- **Definizione dell'elemento psicologico del crimine:** dolo (che caratterizza i crimini internazionali), colpa, negligenza o responsabilità oggettiva (*strict liability*)?
- **Messa a punto di un appropriato sistema sanzionatorio:** a livello nazionale e/o internazionale? secondo un approccio retributivo (quello attualmente in uso per i crimini internazionali) e/o riparatorio (es. modello commissioni verità e riconciliazione)?
- **Creazione di una giurisdizione internazionale:** estensione della competenza della CPI? istituzione di una nuova Corte penale internazionale dell'ambiente? istituzione di corti penali regionali?
- **Definizione del tipo di responsabilità penale:** responsabilità penale individuale (attualmente prevista per i crimini internazionali) o anche previsione di una responsabilità penale di gruppi e organizzazioni (v. art. 46 C (*Corporate Criminal Liability*) del Protocollo sugli emendamenti al Protocollo relativo allo Statuto della Corte africana di giustizia e dei diritti umani e dei popoli del 2014, non ancora in vigore)?